



Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Modifica dell'11 dicembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2013¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 2

² Può inoltre fissare una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi del progetto inferiore al 50 per cento se si tratta di un progetto d'innovazione a cui partecipano esclusivamente imprese con un massimo di 500 addetti in equivalenti a tempo pieno. In tal caso, la partecipazione del partner attuatore ammonta tuttavia:

- a. almeno al 30 per cento;
- b. almeno al 20 per cento per i progetti che:
 1. contribuiscono a gestire i cambiamenti strutturali, in particolare sviluppando nuovi modelli imprenditoriali o attuando innovazioni radicali o distruttive, e
 2. richiedono il ricorso alle prestazioni di fornitori specializzati esterni.

¹ RS 420.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

11 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr